



CITTA' DI CATANZARO

**ORDINANZA DEL SINDACO**

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

**Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000 per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" - Divieto circolazione pedonale finalizzata a passeggiate, attività motorie/sportive sotto qualsiasi forma, lungo marciapiedi e strade in tutto il territorio comunale ivi compreso la Pineta di Loc. Giovino del Quartiere Lido di Catanzaro**

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

**ORDINANZA**

**N° 485 DEL 20/03/2020**



# CITTÀ DI CATANZARO

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, comma 5, D.lgs. 267/2000 per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" – **Divieto circolazione pedonale finalizzata a passeggiate, attività motorie/sportive sotto qualsiasi forma, lungo marciapiedi e strade in tutto il territorio comunale ivi compreso la Pineta di Loc. Giovinò del Quartiere Lido di Catanzaro**

## IL SINDACO

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

### Visti:

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «*Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1*»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «*a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
  - 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  - 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  - 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  - 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  - 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede: «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori,*

*salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”;*

- 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.”*
- 11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”* (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020)”;

**Tenuto conto** dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei contagi e dei decessi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale, per come evidenziato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**Dato atto** che i decreti sopra richiamati si pongono l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di spostamento che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Ritenuto** necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID -19, che siano idonee a dissuadere i cittadini a tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio;

**Raccomandato** il rigoroso rispetto su tutto il territorio comunale delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica;

**Visto** che, a tale fine, si è ritenuto di dover procedere, con apposita ordinanza, a chiudere al pubblico il lungomare di Catanzaro, Frazione Lido, fino al 25 marzo 2020;

**Preso atto**, tuttavia, della presenza in strada di numerose persone intente a camminare e/o correre nello svolgimento di attività motorie/sportive o nell'atto di condurre cani a passeggio, che determinano assembramento;

**Ritenuto**, che per la situazione in esame sussistano il requisito di:

- ✓ **Contingibilità**, in quanto la potenzialità del pericolo è di carattere eccezionale e non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- ✓ **Urgenza** per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

**Ritenuto**, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, l'adozione di ulteriore misura di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus, vietando la circolazione pedonale finalizzata a passeggiate, ad attività

motorie/sportive sotto qualsiasi forma, lungo marciapiedi e strade in tutto il territorio comunale ivi compreso la **Pineta di Loc. Giovino** del Quartiere Lido di Catanzaro; consentendo il passeggio degli animali, in prossimità della propria abitazione, per il tempo strettamente necessario alle esigenze fisiologiche;

**Dato atto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

#### **Richiamati**

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'art. 40 dello Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;
- D.L. n. 9/2020;
- D.L.n. 14/2020;

**Rilevato** che la presente ordinanza non si pone in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma ne costituisce piena applicazione, in coerenza con l'art. 35 del D.L. n. 9 del 02/03/2020;

#### **Dato atto che**

- il presente provvedimento, è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Catanzaro e trova applicazione fino al 25.03.2020, fatta salva l'eventuale prosecuzione in caso di ulteriore necessità;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

### **ORDINA**

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale:

- il divieto di circolazione pedonale finalizzata a passeggiate, ad attività motorie/sportive sotto qualsiasi forma, lungo marciapiedi e strade in tutto il territorio comunale ivi compreso **la Pineta di Loc. Giovino** del Quartiere Lido di Catanzaro, fino al 05 Aprile 2020;
- il passeggio degli animali esclusivamente in prossimità della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario per le esigenze fisiologiche.
- di escludere da tale divieto le Forze di Polizia Locale e Statale, il personale impegnato in servizi di soccorso e prevenzione, il personale della Protezione civile;

### **DISPONE**

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- La presente ordinanza non si applica alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - alla Prefettura di Catanzaro;
  - Alla Questura di Catanzaro;

- Al Comando Compagnia Carabinieri di Catanzaro;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale;

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

#### AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p.

#### COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.



IL SINDACO  
Sergio Abramo